



## Regione Molise

Contratto n. \_\_\_\_\_.

### CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Regione Molise, sita in via Genova, n. 11, Campobasso (CB), con la presente scrittura privata redatta in duplice esemplare, da valere ad ogni effetto di legge,

tra:

- la REGIONE MOLISE (c.f. 00169440708), di seguito denominata "committente", nella persona del Direttore generale della Giunta regionale, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso al sede di via Genova, n. 11 in Campobasso, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta regionale n. 703 del 20 dicembre 2013,

e

- il/la \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, qui di seguito denominato "collaboratore";

### PREMESSO CHE

- l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto l'istituzione, presso le amministrazioni centrali dello stato e presso le amministrazioni regionali, di Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), con il compito di migliorare la qualità e l'efficienza dei processi di programmazione;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, ai sensi del comma 4, articolo 1 della citata legge n. 144/99, ha fornito indicazioni in merito alle caratteristiche organizzative comuni dei NVVIP da istituire presso le amministrazioni centrali e regionali, ivi compresa la spettanza dei compensi agli eventuali componenti esterni, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione;
- l'Esecutivo regionale, in attuazione della citata legge n. 144/99, con deliberazione di Giunta regionale n. 98 del 29 gennaio 2001, ha istituito il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise e ha approvato le relative linee guida;
- in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 20 dicembre 2013, recante < *Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e deliberazione di Giunta regionale n. 98 del 29 gennaio 2001. Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale componente, esterno all'Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise.- Autorizzazione all'attivazione delle procedure -* >, e a seguito dell'avviso per la formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale componente, esterno

all'Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise, pubblicizzato sul sito web della Regione Molise in data \_\_\_\_\_ ,

è pervenuta adesione alla stessa da parte del \_\_\_\_\_ ;

- con il su richiamato atto deliberativo n. 703/2013 è stato, tra altro, conferito mandato al Direttore generale della Giunta regionale per la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera sottoposta alla disciplina di cui al Titolo III del Libro V del Codice Civile;
- preso atto dell'imprescindibile ruolo di indipendenza del Nucleo nell'esercizio delle proprie funzioni e per non incorrere in situazioni di sostanziale conflitto d'interesse che possano pregiudicare l'imparzialità delle attività da espletare, risulta necessario:
  - ✓ acquisire, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, una dichiarazione da parte del collaboratore (allegato 1) con la quale lo stesso dichiara:
    - a) di non aver alcun incarico da parte di Regioni e/o Enti locali le cui funzioni sono riconducibili a quelle svolte per la Regione Molise;
    - b) di non avere incarichi politici presso amministrazioni pubbliche;
  - ✓ prevedere nel presente contratto la possibilità da parte del committente di poter procedere alla immediata rescissione dello stesso nel caso in cui il collaboratore assuma nel periodo di vigenza:
    - a) incarichi da parte di Regioni e/o Enti locali le cui funzioni sono riconducibili a quelle svolte per la Regione Molise;
    - b) incarichi politici presso amministrazioni pubbliche;

#### VERIFICATA

la sussistenza dei presupposti soggettivi nonché il rispetto delle procedure e dei termini previsti nel citato avviso,

SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  
COORDINATA E CONTINUATIVA:

#### **Art. 1**

#### **PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2**

#### **OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici da svolgere, in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le seguenti attività:
  - piano annuale approvato dal Nucleo, nel rispetto del regolamento vigente, condiviso dal Direttore generale della Giunta regionale, attuato sulla base dell'assegnazione degli incarichi espletata dal Direttore del Nucleo;
  - supporto tecnico per la definizione ed attuazione degli strumenti della programmazione regionale proposti dalle strutture competenti.
2. L'attività del collaboratore dovrà essere svolta presso gli uffici della Regione Molise destinati al Nucleo. Il committente si riserva la facoltà di richiedere la prestazione del collaboratore presso strutture diverse da quella individuata con il presente contratto, compatibilmente con le

caratteristiche professionali possedute dallo stesso.

3. Il presente contratto decorre dal \_\_\_\_\_ e termina con scadenza automatica il 31 dicembre 2015. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dal committente.

### **Art. 3**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE**

1. La prestazione resa dal collaboratore, come individuata al precedente articolo 2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del raggiungimento degli obiettivi. Il collaboratore farà riferimento:
  - a) al Direttore del Nucleo relativamente alle attività da svolgere nell'ambito del piano annuale approvato;
  - b) al dirigente di riferimento dell'Amministrazione regionale per l'armonizzazione funzionale e per le necessità di coordinamento delle attività con quelle del Servizio medesimo.
2. Il committente metterà a disposizione del collaboratore l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.
3. Il collaboratore, per la realizzazione della prestazione, nel rispetto dell'autonomia connessa alla specificità dell'incarico, individuerà concordemente con il committente le modalità di svolgimento delle attività previste nel presente contratto garantendo, comunque, la presenza presso la sede del Nucleo almeno quattro giorni alla settimana.
4. Il collaboratore si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo.
5. In modo coordinato con il Direttore del Nucleo e con il Direttore di Servizio di riferimento, il collaboratore potrà presenziare, presso la Regione Molise e/o presso altre Amministrazioni, anche centrali, incontri e tavoli tecnici su temi inerenti l'attività rimessa al Nucleo e/o partecipare a sedute di informazione e/o formazione su temi o metodi attinenti. Il collaboratore, d'intesa con il Direttore del Servizio di riferimento, potrà partecipare alle attività formative e di aggiornamento effettivamente connesse alle prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, senza diritto ad alcun rimborso spese, per un periodo complessivo non superiore a 15 giorni annui.

### **Art. 4**

#### **REMUNERAZIONE ED INDENNITA'**

1. Il compenso dell'attività prestata viene convenuto in € 71.810,28 (settantunomilaottocentodieci/28) annui lordi (oltre gli oneri di legge a carico dell'Amministrazione, ed eventuale IVA), che verrà corrisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni previste in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa relativamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con acconti mensili messi in pagamento entro la prima decade del mese successivo rispetto a quello in cui è stata prestata la collaborazione.
2. Il committente provvederà ad applicare alle somme costituenti l'ammontare complessivo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore le ritenute ai fini IRPEF, le detrazioni per carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, così come previsto dall'articolo 34 della legge n. 342/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Il committente provvederà, altresì, ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi previdenziali dovuti

all'Istituto competente e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL, anche per la quota a carico del collaboratore.

3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative a prestazioni effettuate dal collaboratore fuori dal territorio comunale in cui ricade la sede del committente, previa autorizzazione del Direttore di Servizio di riferimento, saranno rimborsate nel rispetto della normativa applicabile ai dipendenti della Regione Molise.

#### **Art. 5**

### **CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. Ove sopraggiungano eventi quali malattia/infortunio, maternità si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Il collaboratore, in ogni caso, è tenuto a comunicare tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere allo stesso di attivare le procedure previste e/o le soluzioni alternative.

#### **Art. 6**

### **RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza, come precedentemente specificato all'articolo 2, comma 4.
2. Il collaboratore può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A.R..
3. Il committente, con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A.R., può recedere nei seguenti casi:
  - a seguito di inadempienze ripetute del collaboratore, maturando il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti;
  - nell'ipotesi di eliminazione del Fondo Nazionale dedicato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di cui alla legge n. 144/1999.
4. Il committente può risolvere, altresì, immediatamente il presente contratto:
  - se, nel periodo di vigenza dello stesso, il collaboratore assume incarichi da altre Regioni e/o Enti locali le cui funzioni sono riconducibili a quelle svolte per la Regione Molise;
  - in caso di inadempienze e comportamenti del collaboratore talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
  - in caso di assunzioni di incarichi politici presso amministrazioni pubbliche.

#### **Art. 7**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il I dati personali forniti dal collaboratore per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal committente, titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile del trattamento è il Direttore generale della Giunta regionale. Il trattamento avverrà in formato elettronico e cartaceo.

#### **Art. 8**

### **REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 10 della tariffa,

parte seconda, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 131/86 ed è esente da bollo a norma dell'articolo 25 della tabella "Allegato B" del D.P.R. n. 642/72.

**Art. 9**  
**FORO COMPETENTE**

1. Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà demandata in via esclusiva al Foro di Campobasso.

**Art. 10**  
**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, composto da n. 5 fogli di cui n. 5 facciate scritte, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue.

Campobasso, \_\_\_\_\_

IL COMMITTENTE

IL COLLABORATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE ESPRESSA**

Il sottoscritto collaboratore \_\_\_\_\_, letto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le clausole in esso contenute ed in particolare quelle previste dagli articoli 2 (oggetto e durata del contratto), 3 (modalità di svolgimento della prestazione), 5 (cause di sospensione della prestazione), 6 (risoluzione del contratto) e 9 (Foro competente) del presente contratto: condizioni lette, confermate e sottoscritte.

Campobasso, \_\_\_\_\_

IL COLLABORATORE

\_\_\_\_\_